



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 16 DEL 29/03/2019)

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2019** il giorno **29** del mese di **marzo** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 23

Assenti: 2

LUTZU ANDREA Presente
ANGIOI ANGELO Presente
ATZENI DANILO Presente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA Presente
CANOPPIA Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
FAEDDA LUCA Presente
FEDERICO Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE

MASIA MONICA Presente
MUREDDU LUIGI Presente
MURU ANDREA Presente
OBINU MARIA Presente
ORRU' STEFANIA Presente
PECORARO Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA Presente
SANNA EFISIO Presente
SOLINAS GIULIA Assente
TATTI DAVIDE Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO



Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, a norma del quale *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC” del Comune di Oristano approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 11/07/2014 e modificato con le deliberazioni n. 68/2015, n. 40/2016, n.18/2017 e n. 9/2018.

Considerato che nel corso dell'anno 2018 l'attività di gestione della IUC ha fatto emergere la necessità di apportare modifiche al regolamento per rendere più semplici e chiare le modalità operative di applicazione dei tributi.

Ritenuto necessario apportare alcuni correttivi al regolamento, principalmente nella PARTE QUARTA - TARI, e nella PARTE QUINTA - Disposizioni Comuni, al fine di renderlo più esaustivo e completo e quindi più funzionale alla gestione e applicazione della IUC.

Dato atto che le modifiche riguardano in particolare la componente TARI e la materia delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni e in tal senso sono finalizzate a



COMUNE DI ORISTANO

facilitare le istanze e gli adempimenti dei contribuenti, e la gestione da parte dell'ufficio della pluralità di situazioni soggettive in relazione alle numerose fattispecie di agevolazione ed esenzione.

Considerato altresì che si ritiene necessario adeguare la norma sulle rateizzazioni per ridurre la discrezionalità attraverso una serie di criteri di nuova introduzione.

Dato atto che in relazione al sistema sanzionatorio sono state introdotte nel regolamento IUC le modifiche necessarie ad adeguarlo alla impostazione normativa stabilita con il D. Lgs. 472/1997 come modificato dagli interventi legislativi degli ultimi anni, e in particolare la previsione di una graduazione della misura della sanzione che tenga conto dell'elemento oggettivo dell'entità del mancato versamento all'ente impostore del tributo.

Considerato inoltre che si ritiene necessario adeguare la regolamentazione sul ravvedimento operoso.

Visto in merito l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449, che prevede che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province e i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Dato atto che:

- la lettera l), dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'amministrazione;
- in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie che all'articolo 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;
- l'ultimo comma dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;
- l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, stabilisce che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la



COMUNE DI ORISTANO

disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal summenzionato D.Lgs n. 472 del 1997;

- l'articolo 1, comma 4, della legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;
- l'articolo 6, comma 3, dello "Statuto del contribuente" incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;
- al fine di rendere operanti i principi sopra richiamati, si è riscritto integralmente l'art. 59 "Ravvedimento Operoso" prevedendo un diverso e più favorevole regime sanzionatorio in materia di riscossione nelle ipotesi di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Esaminate le proposte di modifica e/o di integrazione evidenziate nel testo di regolamento e constatato che le predette modificazioni regolamentari si rendono necessarie al fine di salvaguardare ed agevolare l'operato dei contribuenti e garantire agli stessi la piena applicabilità dei tributi in oggetto.

Considerato che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019)

Ravvisata la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni" e la pubblicazione costituisce ai sensi del citato comma 13-bis dell'art. 13, e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti.



Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, modificato rispetto al testo previgente, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Dato atto che le modifiche apportate al testo del Regolamento concorrono alla corretta applicazione delle imposte e al miglioramento della gestione operativa e sono sostanzialmente adeguamenti alla disciplina legislativa e disposizioni di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che le modifiche sono finalizzate a facilitare gli adempimenti dei contribuenti, e alla corretta applicazione e gestione dell'Imposta Unica Comunale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziario in data 19.03.2019 prot. n. 16157 del 20.03.2019 ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente espresso in data 29.03.2019.

Visto l'esito delle votazioni: Presenti 23. Voti favorevoli 15. Voti contrari 7 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1 (Uras). Assenti 2 (Pecoraro, Solinas).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 17. Voti favorevoli 15. Presenti e non votanti 2 (Sanna, Uras). Assenti 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Solinas).

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa.
3. Di dare atto altresì che, sulla scorta della normativa vigente in materia, il regolamento in argomento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019, in considerazione del differimento al 31 marzo 2019 dei termini legali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.



COMUNE DI ORISTANO

4. Di inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale

MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69